



COMUNE DI PISA

DIREZIONE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI – MANIFESTAZIONI STORICHE

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RICERCA E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
MEDIANTE COMUNICAZIONE TELEVISIVA DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DEL GIUGNO
PISANO PROMOSSE DAL COMUNE DI PISA
CIG n°Z4C09DEF7C**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune, concede il servizio di ricerca delle sponsorizzazioni di importo uguale o inferiore a 40.000 euro e di gestione delle stesse mediante campagna di comunicazione televisiva delle seguenti Manifestazioni Storiche:

- a) Palio di San Ranieri, edizione del 17 giugno 2013 organizzata dal Comune di Pisa;
- b) Regata storica delle Antiche Repubbliche Marinare, LVIII edizione che si terrà a Pisa il 23 giugno 2013, con festeggiamenti a partire dal giorno 22 giugno;
- c) Luminara di San Ranieri, edizione del 16 giugno 2013, con festeggiamenti a partire dal giorno 15 giugno;
- d) Gioco del Ponte, edizione del 29 giugno 2013;

Il concessionario, acquisisce il diritto, di effettuare la ricerca e lo sfruttamento commerciale delle sponsorizzazioni dei suddetti eventi, alle condizioni previste dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara; inoltre il concessionario concorre alla buona riuscita degli eventi stessi nelle forme e con le modalità previste dagli articoli seguenti.

Da tale concessione si intendono escluse le sponsorizzazioni di importo superiore a euro 40.000 per le quali l'Amministrazione si riserva le trattative al fine di ricercare "main sponsor" delle manifestazioni.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata dalla data di sottoscrizione del relativo contratto fino al completamento del progetto presentato in fase di gara e non dovrà comunque superare la data del 31 agosto. E' pertanto fatto divieto al concessionario di concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi che abbiano durata superiore a quella della concessione stessa.

ART. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve assicurare lo svolgimento del proprio servizio secondo le modalità indicate nella proposta progettuale presentata in sede di gara, assicurando la valorizzazione delle Manifestazioni di cui al presente Capitolato e una strategia di comunicazione che sia consona alla loro natura ed alla tradizione storica e culturale che rappresentano. L'attività di sponsorizzazione posta in essere dal concessionario non deve in alcun modo confliggere con il miglior svolgimento delle manifestazioni e con gli eventi ed iniziative ad esse correlati e collaterali.

Il concessionario deve:

- a) provvedere alla stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione come da schema - allegato (Allegato F) con le aziende sponsor, che dovranno rispettare, pena la non accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, le condizioni dettate nella presente avviso, nel capitolato speciale e le norme regolamentari di cui al "Regolamento sulle sponsorizzazioni" approvato con Deliberazione del C.C. n. 38 del 20.07.2010 come modificato dalla Deliberazione del C.C. n. 45 del 11.10.2012;
- b) attuare una campagna di comunicazione video a favore delle aziende che stipuleranno i contratti di sponsorizzazione mediante inserimento dei loro loghi all'interno di tutte le trasmissioni che verranno realizzate sulle manifestazioni storiche: ad ogni azienda sponsor devono essere assicurato almeno 300 spot cumulativi e almeno 50 spot personalizzati;
- c) realizzare una piano di comunicazione video delle Manifestazioni Storiche di cui al presente capitolato che assicuri almeno 500 spot. Trasmissione e cronaca della diretta del Gioco del Ponte per almeno la durata del combattimento; trasmissione della diretta della Luminara di San Ranieri della durata di almeno 2 ore nella fase di accensione dei lumini (ore 18.00-21.00) effetto luminara (ore 21.00-23.30) fuochi di artificio (ore 23.30-24.00) ed eventi collaterali che il Comune organizzerà nella varie Piazze della città e presso altri luoghi della città; trasmissione della diretta e cronaca della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare della durata di almeno 2 ore nella fase della sfilata e della regata; diretta e cronaca del Palio di San Ranieri della durata di almeno 1 ora. Realizzazione di almeno 6 trasmissioni di approfondimento della durata di 25 minuti ciascuna. Realizzazione di almeno 1 trasmissione dedicata presso i locali di una emittente televisiva locale a cui saranno invitati a partecipare il Sindaco e altri soggetti del Comune di Pisa.
- d) provvedere all'istallazione di almeno 2 Maxi schermi per il Gioco del Ponte, almeno 2 per la Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare e almeno 2 per il Palio di San Ranieri da posizionarsi in luogo da concordare con l'Amministrazione Comunale e tali da consentire la trasmissione in diretta gli eventi;;
- e) provvedere all'ideazione, realizzazione, stampa, affissione nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano e Cascina di almeno:
 - n. 200 manifesti cm 70x100 a colori
 - n. 100 manifesti cm 100x140 a colori
 - sul Giugno Pisano
- f) provvedere all'ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione nei Comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano e Cascina di almeno:
 - n. 1000 locandine programma
 - n. 10.000 libretti programma (formato chiuso cm 10.5X15 stampa a quattro colori di 16 pagine più copertina)
 - sul Giugno Pisano

Sui manifesti, volantini, locandine e libretti programma di cui ai punti e) e f) dovranno essere inseriti i loghi delle aziende sponsor reperiti fino al momento. Le dimensioni dei loghi varieranno a secondo della soglia della sponsorizzazione.

Il concessionario inoltre deve:

- a) tenere costantemente aggiornato il Comune sulla definizione e sull'attuazione del piano di sponsorizzazione, collaborando con l'ufficio comunale preposto, ai fini del miglior coordinamento delle attività e delle iniziative;
- b) comunicare preventivamente al Comune, in forma scritta, le generalità degli sponsor individuati ed i messaggi pubblicitari che intende divulgare al fine di consentire al Comune stesso l'esercizio del diritto di rifiuto di cui al successivo art. 5.

Il concessionario è responsabile verso il Comune dell'esatto adempimento del contratto di concessione.

Fanno capo al concessionario tutti gli oneri economici necessari all'esecuzione del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata in fase di gara.

Qualora, nel corso della concessione, si verificano problematiche di qualsiasi natura che possano comprometterne la regolare esecuzione, il concessionario ne darà tempestiva informazione scritta al Comune.

In ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali da parte del concessionario deve avvenire unicamente in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto ed in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto, non comunicando né trasmettendo ad altri soggetti i dati ricevuti o acquisiti direttamente, fatte salve le eccezioni di legge.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune riconosce al concessionario, lo sfruttamento commerciale delle sponsorizzazioni di importo uguale o inferiore a 40.000 euro degli eventi sopra indicati

L'obbligazione del Comune nei confronti del concessionario costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione degli eventi dedotti nel contratto, indipendentemente dall'effettiva utilità che il concessionario o i suoi aventi causa ne possono trarre.

Il Comune si impegna a collaborare con il concessionario per la migliore riuscita della campagna di sponsorizzazione.

In particolare, il Comune, compatibilmente con la buona riuscita degli eventi, mette a disposizione le seguenti opportunità di comunicazione previste nell'ambito degli eventi relativi alle manifestazioni di cui all'Allegato "E":

- a) citazione del logo/marchio/nome dei principali sponsor nella comunicazione istituzionale sulle pagine web del Comune di Pisa dedicate alle manifestazioni e nelle iniziative del Comune rivolte alla stampa;
- b) partecipazione dei principali sponsor alle conferenze stampa comprese quella/e precedente l'inizio dell'evento;
- c) riserva posti a favore dei principali sponsor sulle tribune che il Comune, in occasione della manifestazione del Palio di San Ranieri e del Gioco del Ponte monterà sui Lungarni;
- d) possibilità per gli sponsor, subordinata al preventivo gradimento del Comune, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione;
- e) partecipazione dei principali sponsor all'evento di ringraziamento organizzato dall'Amministrazione Comunale la sera della Luminara;

Le attività poste in essere dal concessionario e/o dagli sponsor dallo stesso individuati sono soggette alle norme ed al regime autorizzatorio previsto dalla disciplina vigente, ivi incluso il pagamento di eventuali tributi e canoni.

E' pertanto onere del concessionario e dei suoi aventi causa acquisire le autorizzazioni eventualmente previste ed assolvere agli obblighi tributari e tariffari.

Il Comune si riserva la facoltà di non consentire e, ove poste in essere, di far cessare quelle attività pubblicitarie che risultassero in contrasto con la sicurezza pubblica e/o con la buona riuscita delle manifestazioni senza che il concessionario o i suoi aventi causa possano vantare alcun diritto al risarcimento del danno.

ART. 5 – ESCLUSIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE, DIRITTO DI GRADIMENTO

Il concessionario non può concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che:

- a) si trovino in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) non dichiarino di rispettare o, comunque, non rispettino i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003/16 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:

- diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
- diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- diritti dei lavoratori;
- rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
- obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare gli sponsor reperiti dal concessionario qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative o attività;
- c) reputi inaccettabile la sponsorizzazione per motivi di pubblico interesse;

In relazione a quanto sopra il concessionario deve trasmettere al Comune, entro 3 giorni dalla firma, ogni contratto sottoscritto. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione il Comune esprime il suo gradimento alla sponsorizzazione e/o del messaggio pubblicitario, dandone comunicazione scritta al concessionario e allo sponsor.

ART. 6 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

A titolo di corrispettivo, per la concessione oggetto del presente Avviso, il concessionario corrisponde al Comune la percentuale dei proventi offerta in fase di gara.

A tal fine il Concessionario deve trasmettere al Comune, secondo quanto previsto all'art. precedente, ogni contratto sottoscritto con gli sponsor.

Il Comune presa visione dei contratti di sponsorizzazione conclusi dal concessionario e per i quali avrà espresso il suo gradimento, fatturerà al concessionario l'importo spettante, entro 90 giorni dalla conclusione delle Manifestazioni.

Il Concessionario è tenuto al pagamento di tale corrispettivo entro 90 giorni dalla data della fattura emessa dal Comune.

ART. 7 - GARANZIA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali l'affidatario costituisce una garanzia definitiva di importo pari 12.000, 00 euro.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia deve essere valida per tutta la durata del contratto e sarà definitivamente svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, a seguito dell'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi assunti.

ART.8 – DANNI A PERSONE O COSE

Il Comune non è responsabile dei danni eventualmente causati al concessionario o suoi aventi causa, derivanti da comportamenti di terzi.

Nessuna responsabilità assume il Comune nei confronti del concessionario per danni causati da forza maggiore o da ordine dell'Autorità.

Il concessionario è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, per fatti od omissioni verificatisi nello svolgimento del contratto.

ART. 9 – PROCEDURE DI CONTROLLO

Il Comune ha diritto di controllare il regolare svolgimento del contratto da parte del concessionario. Allo scopo il concessionario è obbligato a mettere prontamente a disposizione del Comune, se richiesto dallo stesso, tutte le informazioni ed i documenti utili a consentire l'esecuzione dei controlli.

ART. 10 – PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, le obbligazioni derivanti dal contratto o dalle norme di legge non vengano dallo stesso rispettate, il Comune può applicare le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Sono previste le seguenti penali contrattuali:

- a) mancato versamento dell'importo di sponsorizzazione offerto in fase di gara nelle modalità e tempi previsti dal presente capitolato: penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) effettuazione di sponsorizzazioni in assenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Capitolato: penale di € 5.000,00 per ogni violazione
- c) mancata comunicazione dei contratti di sponsorizzazione conclusi; penale di € 25.000,00 per ogni omissione;
- d) mancata ottemperanza alla comunicazione del Comune di rifiuto dello sponsor e/o del messaggio pubblicitario: € 25.000,00 per ogni violazione;
- e) violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: € 1.000,00 per ogni contestazione;
- f) mancata messa a disposizione del Comune delle informazioni e dei documenti dallo stesso richiesti in fase di controllo della regolare esecuzione del contratto: € 5.000,00 per ogni contestazione;
- g) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 500,00 e € 10.000,00, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.

ART. 11 – PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Il Comune contesta al concessionario l'applicazione di penali, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è definitivamente venuto a conoscenza.

Il concessionario, ove lo ritenga opportuno, trasmette al Comune le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine decadenziale di 5 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione.

Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, il Comune applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta al concessionario da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l'impresa, e viceversa, dovranno essere effettuate preferibilmente a mezzo fax o PEC, in alternativa, a mezzo raccomandata a.r., fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

In relazione alle penali applicate, ove il concessionario non provveda al pagamento delle stesse entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di addebito, il Comune ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, nel caso di inadempienze e/o negligenza nell'adempimento di obblighi di legge o contrattuali, il Comune, previa diffida ad adempiere, può

risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, incamerando la garanzia definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ART. 13 – GRAVE ERRORE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituisce grave errore ed è causa di risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della garanzia e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi previsti dal contratto;
- b) violazione grave degli obblighi di riservatezza;
- c) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- d) perdita dei requisiti di ordine generale;
- e) produzione di danno all'immagine del Comune;
- f) cessione del contratto;

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto è competente il foro di Pisa.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la stipula del contratto di concessione.

ART. 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio al Codice Civile ed alle ulteriori norme applicabili.